

7) MODIFICHE AL REGOLAMENTO RELATIVO ALLE PROCEDURE DI CHIAMATA DEI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA

- O M I S S I S -

	Il Senato Accademico,,
UDITA	la relazione del Rettore;
VISTO	l'art. 18, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
VISTO	il "Regolamento relativo alle procedure di chiamata dei professori di prima e seconda fascia" (D.R. n. 296/2021) e, in particolare, l'art. 2, comma 2, lettera g), l'art. 6, comma 1, e l'art. 14, comma 2;
CONSIDERATO	che se, da un lato, il regolamento in parola opportunamente circoscrive il perimetro della possibile definizione di un profilo ai confini della declaratoria di settore (art. 2, co. 2, lett. g), dall'altro, con le norme sopra richiamate degli artt. 6, co. 1, e 14, co. 2, nella parte in cui dispongono che <i>"La Commissione è tenuta a valutare specificamente la congruità del profilo scientifico del candidato con le esigenze di ricerca, di didattica ed eventualmente assistenziali indicate nel bando di concorso"</i> sembrerebbe introdurre la possibilità di sottoporre al vaglio della commissione, per la formulazione del giudizio di qualificazione dei candidati, elementi ulteriori (le esigenze didattiche, scientifiche ed eventualmente assistenziali) che nei bandi, invero, sono poste in evidenza come mera informazione fornita ai candidati circa le funzioni che il docente reclutato andrà a svolgere dopo l'assunzione;
ATTESO	che vi è ormai un consolidato orientamento giurisprudenziale circa la preclusione, discendente dall'art. 18, co. 1, della Legge 240/2010, a che siano inseriti nel bando elementi, diversi da quelli che attengono al settore concorsuale di riferimento, per la definizione del profilo del docente da reclutare;
ATTESO,	in particolare, che la suddetta norma, nella consolidata interpretazione giurisprudenziale, richiede che la specificazione dell'eventuale profilo avvenga esclusivamente tramite l'indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari. Tale profilo va quindi tenuto distinto dalle informazioni sulle specifiche funzioni che il docente dovrà svolgere dopo l'assunzione che, al pari di quelle relative ai diritti e doveri e al trattamento economico, qualora inserite in bando sono solo funzionali a far conoscere al candidato tali elementi al fine di orientarlo nella scelta di partecipare o meno alla procedura, ma non possono aver alcun rilievo, invece, nel momento valutativo che deve essere improntato alla ricerca del miglior candidato possibile in relazione al settore individuato;
ATTESO,	pertanto, che queste ultime disposizioni possono ingenerare, e, di fatto, hanno recentemente suscitato delle difficoltà interpretative che espongono l'Ateneo a contenziosi che, verosimilmente, potrebbero vederlo soccombere in caso di ricorso giurisdizionale;
VALUTATA	la proposta del Rettore di modificare il "Regolamento relativo alle procedure di chiamata dei professori di prima e seconda fascia" cassando integralmente dall' art. 6, comma 1, e dall'art. 14, comma 2, il seguente periodo: <i>"La Commissione è tenuta a valutare specificamente la congruità del profilo scientifico del candidato con le esigenze di ricerca, di didattica ed eventualmente assistenziali indicate nel bando di concorso"</i> al fine di rendere maggiormente coerenti le varie disposizioni regolamentari ed evitare il rischio di contenziosi come sopra descritto;

VISTO lo Statuto di Ateneo,
DELIBERA

di approvare, per la parte di propria competenza, la seguente modifica al “Regolamento relativo alle procedure di chiamata dei professori di prima e seconda fascia” (D.R. n. 296/2021):

- dall’art. 6, comma 1, e dall’art. 14, comma 2, viene eliminato il seguente periodo:
“La Commissione è tenuta a valutare specificamente la congruità del profilo scientifico del candidato con le esigenze di ricerca, di didattica ed eventualmente assistenziali indicate nel bando di concorso”.

Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 60, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo.

Delibera assegnata alle unità organizzative sottostanti per gli adempimenti di competenza:

- U.O.R.: servizio reclutamento personale docente.

- C.C.: direttori dei dipartimenti.

In caso di necessità, potrà essere richiesta all’unità organi collegiali copia conforme all’originale del presente atto.

IL SEGRETARIO
(dott.ssa Teresa Romei)

IL PRESIDENTE
(prof. Pierpaolo Limone)

firma digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 82/2005